

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO ELETTORALE**

**TITOLO I
ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI**

**Art. 1
(Indizione delle elezioni)**

1. Le elezioni hanno luogo almeno 30 (trenta) giorni liberi prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del Comitato dei delegati.
2. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio di amministrazione, indice le elezioni e ne fissa la data almeno 120 (centoventi) giorni liberi prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del Comitato dei delegati. Entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni il Presidente dell'Ente provvede a dare pubblicità della convocazione elettorale sul sito internet istituzionale dell'Ente, contenente:
 - a) l'avviso di convocazione di cui al successivo comma 3, lett. b);
 - b) l'informazione sulla procedura competitiva per l'individuazione della società esterna di cui al comma 5 del presente articolo.
3. L'Associazione comunica agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in seguito "Ordini Territoriali" ovvero "Ordini" o, singolarmente, "Ordine Territoriale" ovvero "Ordine") e agli associati la data delle elezioni almeno 60 (sessanta) giorni liberi prima di tale data. L'Associazione, inoltre, predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dandone pubblicità sul sito dell'Associazione, quanto segue:
 - a. circolare illustrativa delle norme per l'esercizio del voto in via telematica e delle procedure per l'elezione dei Delegati, che comporranno il Comitato dei Delegati;
 - b. avviso di convocazione che verrà spedito a mezzo PEC o lettera raccomandata prioritaria a ciascun elettore con l'indicazione della data del periodo elettorale e dei relativi orari, insieme alle indicazioni utili per lo svolgimento delle elezioni. L'elettore è tenuto all'inserimento o all'aggiornamento del proprio indirizzo PEC e di un numero di cellulare, al quale sarà inviato il PIN necessario per l'accesso alla scheda elettorale;
 - c. le modalità per la richiesta di rilascio delle nuove credenziali per l'accesso all'area riservata del sito www.cassaragionieri.it, ove quelle in possesso dell'elettore siano state smarrite o deteriorate;
 - d. le modalità di presentazione delle candidature e dei Raggruppamenti di Elettori di cui al successivo articolo 5;
 - e. lo schema del verbale per le operazioni di voto.
4. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente per via telematica.
5. Le procedure e i flussi informatici di voto sono gestiti da una società esterna individuata secondo le procedure di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza informatica sul trattamento dei dati personali.

Art. 2
(Diritto di elettorato)

1. Hanno diritto di elettorato attivo coloro che risultano associati alla Cassa all'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui il Presidente dell'Associazione indice le elezioni (in seguito "Elettori" o, singolarmente, "Elettore"). Hanno diritto di elettorato passivo coloro che risultano associati all'Associazione entro la fine dell'anno antecedente quello di indizione delle elezioni.

Art. 3
(Elenchi degli Elettori)

1. L'Associazione invia in duplice copia a ciascun Ordine Territoriale l'elenco provvisorio degli Elettori almeno 75 (settantacinque) giorni liberi prima della data delle elezioni.
2. L'Ordine Territoriale restituisce all'Associazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione, l'elenco provvisorio degli Elettori con le annotazioni per le eventuali rettifiche. L'elenco è firmato dal Presidente dell'Ordine Territoriale in ciascuna pagina. L'Ordine Territoriale restituisce l'elenco firmato anche se non vi è stata apposta alcuna annotazione.
3. L'Associazione, sulla base delle annotazioni degli Ordini Territoriali, compila gli elenchi definitivi degli Elettori di ciascun Ordine Territoriale e li invia agli Ordini Territoriali almeno 45 (quarantacinque) giorni liberi prima della data delle elezioni.
4. L'Ordine Territoriale affigge l'elenco definitivo degli Elettori nella sede dell'Ordine. L'elenco rimane affisso fino al termine delle operazioni di cui al successivo articolo 13.

Art. 4
(Reclami contro gli elenchi degli aventi diritto di elettorato)

1. Contro l'elenco è ammesso reclamo, da parte di ciascun iscritto all'Associazione, al Consiglio di amministrazione.
2. Il reclamo deve pervenire all'Associazione almeno 30 (trenta) giorni liberi prima della data delle elezioni.
3. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i reclami entro il ventesimo giorno libero prima della data delle elezioni e ne dà comunicazione immediata agli Ordini Territoriali.
4. Gli elenchi degli Elettori modificati a seguito dei reclami accolti sono affissi nelle sedi degli Ordini.

Art. 5
(Sede delle votazioni)

1. Le votazioni si svolgeranno come previsto dall'Art.1 comma 4 del presente regolamento.
2. Nei casi di unione degli Elettori di uno o più Ordini Territoriali aventi meno di 100 (cento) iscritti, le votazioni hanno luogo ai sensi dell'art. 1 comma 4.
3. Nei casi di unione degli Elettori di una regione avente meno di 100 (cento) iscritti, le votazioni si svolgeranno ai sensi dell'art. 1 comma 4.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Associazione invia all'Ordine Territoriale gli elenchi degli Elettori degli altri Ordini Territoriali uniti.

Art. 6
(Collegio elettorale)

1. Il collegio elettorale (in seguito anche "Collegio Elettorale" o "Collegio" o "Circoscrizione elettorale") coincide con la circoscrizione dell'Ordine Territoriale.
2. Nei casi di unione degli Elettori di uno o più Ordini Territoriali aventi meno di 100 (cento) iscritti, il Collegio Elettorale coincide con l'insieme delle circoscrizioni degli Ordini Territoriali uniti.
3. Nei casi di unione degli Elettori di una regione avente meno di 100 (cento) iscritti, il Collegio Elettorale coincide con l'insieme delle circoscrizioni degli Ordini Territoriali della regione.

Art. 7
(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature vengono presentate con il deposito di una lista da parte dell'associato presentatore (in seguito anche "Presentatore").
2. Ciascuna lista può contenere la candidatura di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere nella Circoscrizione Elettorale nel rispetto delle parità di genere; detto numero può essere maggiorato del 20 (venti) per cento con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
3. Il candidato deve essere un Elettore della Circoscrizione Elettorale in cui si candida.
4. La lista deve riportare le generalità di ciascun candidato e deve essere sottoscritta da ciascun candidato della lista per accettazione della candidatura.
5. La lista deve essere sottoscritta dal Presentatore e da:
 - a) almeno 25 (venticinque) associati sostenitori (in seguito anche "Sostenitori" o, singolarmente, "Sostenitore") nelle circoscrizioni elettorali con almeno 250 (duecentocinquanta) elettori;
 - b) almeno 10 (dieci) Sostenitori nelle circoscrizioni elettorali con meno di 250 (duecentocinquanta) elettori.
6. Sulla lista possono essere indicati uno o più rappresentanti di lista con un massimo di tre.
7. La candidatura o la lista dei candidati deve essere trasmessa a mezzo PEC dal Presentatore al Seggio Elettorale (SE) entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno libero antecedente la data della votazione. Alla candidatura o alla lista dei candidati devono essere allegati:
 - a) la dichiarazione di responsabilità, rilasciata da ciascun candidato in conformità alla normativa vigente, di assenza delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto, redatta sulla scorta della modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Associazione;
 - b) la dichiarazione di responsabilità del Presentatore che il candidato/i candidati e i Sostenitori hanno firmato la lista in sua presenza, redatta sulla scorta della modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Associazione;
 - c) la dichiarazione di responsabilità che il candidato non ha contenzioso in atto con l'Associazione ovvero l'indicazione di quali contenziosi ha in atto con l'Associazione, redatta sulla scorta della modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Associazione.

8. Il Presentatore, i Sostenitori e il Rappresentante di Lista devono essere Elettori della Circoscrizione Elettorale in cui viene presentata la lista. Il Presentatore può essere anche Sostenitore e Rappresentante di Lista della stessa lista. Il Sostenitore può anche essere Rappresentante di Lista della stessa lista.
9. La lista che presenta un candidato, Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista che risulta candidato, Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista in una lista già presentata non è valida. A tal fine si considera il numero progressivo di presentazione di cui al successivo comma 11 del presente articolo.
10. Il candidato non può essere Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista della propria lista. Se il candidato ha sottoscritto la propria lista come Sostenitore, la firma non è valida.
11. Il Responsabile del Seggio Elettorale, nominato ai sensi dell'articolo 8, entro cinque giorni dalla ricezione della PEC, accerta la regolarità della lista e assegna un numero progressivo alla lista, in base all'ordine cronologico di deposito.

Art. 8
(Composizione del seggio elettorale)

1. Entro trenta giorni dall'indizione delle elezioni il Consiglio D'Amministrazione dell'Associazione nomina i cinque componenti del Seggio Elettorale (SE) costituito da:
 - un notaio, Responsabile del SE;
 - numero quattro iscritti all'Associazione non candidati;
 - numero quattro supplenti iscritti all'Associazione non candidati.
2. Contemporaneamente alla nomina dei componenti il SE, il Consiglio D'Amministrazione dell'Associazione nomina un supplente del Notaio Responsabile del SE.
3. Il Responsabile del seggio nomina tra i componenti il segretario del Seggio, (in seguito anche "Segretario del Seggio").
4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di necessità e urgenza, per impedimento di uno o più componenti nominati dal Consiglio D'Amministrazione dell'Associazione, il Responsabile del Seggio può sostituire il Segretario e i membri del SE da individuarsi tra i soggetti indicati al comma 1.

Art. 9
(Orario delle votazioni)

1. Il Seggio Elettorale rimarrà aperto per le votazioni per giorni tre consecutivi dalle ore 9:00 alle 18:00.

Art. 10
(Insediamento del Seggio Elettorale)

1. Il Seggio Elettorale si insedia entro il giorno successivo alla nomina da parte del Consiglio D'Amministrazione dell'Associazione. Il Responsabile Del Seggio Elettorale provvede alla nomina del segretario del Seggio.

Art. 11

(Votazione)

1. Le elezioni si svolgono a voto segreto.
2. Nell'area web ad accesso riservato è presente la scheda elettorale con le liste dei candidati contenente i cognomi e i nomi dei candidati di ciascuna lista, presentate nella circoscrizione elettorale, in numero non superiore a quelli quantificati a norma dell'articolo 7, comma 2.
3. L'elettore può esprimere il voto elettronico, selezionando la lista per la quale intende esprimere il voto, ovvero selezionando i candidati singolarmente, ma in numero non superiore a quelli quantificati a norma dell'articolo 7, comma 2. Non è consentito il voto disgiunto a candidati di liste diverse. Il voto espresso per la lista comporta l'attribuzione del voto a tutti i candidati della lista votata.

Art. 12 (Modalità di voto)

1. L'elettore che, prima dell'avvio del periodo elettorale, dichiara di non essere in grado di autenticarsi al portale www.cassaragionieri.it (area riservata), può chiedere, esclusivamente tramite la funzione di rilascio nuova password presente nella pagina web di accesso all'area riservata, il rilascio della nuova credenziale che sarà inviata sulla PEC comunicata all'Associazione, o a mezzo raccomandata, contenente il collegamento ipertestuale per il rilascio della nuova credenziale di accesso, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti il giorno di inizio delle votazioni. Il rilascio della nuova credenziale sarà effettuato previo annullamento della precedente.
2. Il voto è esercitabile individualmente da qualsiasi postazione informatica connessa alla rete internet nell'intera finestra temporale di voto stabilita nei termini di cui all'art. 1 comma 2 lettera A ed entro le fasce orarie definite all'art. 9, comma 1.
3. Il voto viene espresso accedendo alla piattaforma software riservata dal produttore del programma scelto, inserendo il PIN appositamente generato in applicazione delle procedure informatiche di tutela e garanzia illustrate nella circolare di cui all'art. 1 comma 3 lettera a) che sarà inviato riservatamente sul numero di cellulare comunicato dall'elettore ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett.b). Nell'Area web è presente la scheda elettorale, con le liste e i cognomi e nomi dei Candidati.

Art. 13 (Scrutinio dei voti)

1. Il Responsabile del Seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente o entro e non oltre tre giorni, pubblicamente alle operazioni di scrutinio dei voti insieme ai componenti del Seggio elettorale.
2. I Rappresentanti di Lista hanno diritto ad assistere allo scrutinio e possono far annotare nel verbale le loro osservazioni.
3. Ultimato lo scrutinio, il Responsabile del SE predispone il verbale di tutte le operazioni dal momento dell'insediamento del Seggio Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio. Il verbale viene redatto in doppio originale, sottoscritto in ogni foglio insieme a tutti i componenti del SE e dai Rappresentanti di Lista, se fisicamente presenti. I rappresentanti di lista che assistono allo scrutinio in videoconferenza non sottoscrivono il verbale, pur avendo dato atto della loro presenza e dei loro interventi nel verbale. Una copia del verbale viene trasmessa al Consiglio D'Amministrazione dell'Associazione a cura del Responsabile del SE a mezzo PEC.

4. Il verbale per ogni circoscrizione elettorale deve riportare:
 - a) data ed orario di inizio e fine delle votazioni;
 - b) elenco degli aventi diritto iscritti a quella circoscrizione;
 - c) elenco dei votanti a quella circoscrizione (Registro votanti);
 - d) il numero dei votanti;
 - e) il numero dei voti validi;
 - f) l'affluenza sul totale degli aventi diritto;
 - g) I risultati delle preferenze espresse per liste e per candidati;
 - h) i rilievi fatti annotare dai Rappresentanti di lista.

5. Sono eletti i candidati che in ogni circoscrizione elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato iscritto all'Associazione per primo e, a parità di anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei Delegati da eleggere.

6. Il verbale deve essere firmato dal Responsabile del Seggio, dal Segretario del Seggio, dagli altri componenti del SE e dai Rappresentanti di Lista, se fisicamente presenti.

Art. 14
(Ricorsi contro le operazioni di voto)

1. Contro il verbale di cui al precedente articolo 13, comma 4 è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione.
2. Il ricorso deve pervenire all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dello scrutinio come regolamentato dall'art. 13 comma 1.
3. Il ricorso è proponibile dagli Elettori per le operazioni di voto della propria Circoscrizione Elettorale.
4. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i ricorsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento e ne dà comunicazione al ricorrente entro i 10 (dieci) giorni successivi.

Art. 15
(Proclamazione provvisoria degli eletti)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle elezioni, eseguito il controllo dei verbali e decisi i ricorsi di cui all'articolo 14 del presente regolamento, forma l'elenco provvisorio dei delegati eletti e la graduatoria provvisoria dei candidati non eletti per ciascuna Circoscrizione Territoriale.
2. Il Presidente dell'Associazione proclama gli eletti e invia mediante raccomandata a ciascun Ordine Territoriale l'elenco provvisorio degli eletti e la graduatoria provvisoria dei non eletti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il segretario dell'Ordine Territoriale affigge l'elenco e la graduatoria nella sede dell'Ordine per i 10 (dieci) giorni successivi alla data di ricevimento. Il segretario dell'Ordine è tenuto a comunicare al Seggio Elettorale, a mezzo PEC, la data di affissione degli elenchi provvisori.

Art. 16
(Ricorsi contro la proclamazione provvisoria degli eletti)

1. Contro la proclamazione provvisoria degli eletti è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione.

2. Il ricorso deve pervenire all'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di affissione di cui all'articolo 15, comma 3, del presente regolamento.
3. Il ricorso è proponibile dai candidati contro la proclamazione degli eletti della propria Circoscrizione Elettorale.
4. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i ricorsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione e ne dà comunicazione al ricorrente entro i 10 (dieci) giorni successivi.

Art. 17
(Proclamazione definitiva degli eletti)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, dopo la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 16 del presente regolamento, forma l'elenco definitivo dei delegati eletti per ciascuna Circoscrizione Elettorale. L'insieme dei delegati eletti costituisce il Comitato dei delegati.
2. Il Presidente dell'Associazione proclama in via definitiva gli eletti sulla base dell'elenco definitivo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Presidente dell'Associazione invia l'elenco definitivo dei delegati a tutti gli Ordini Territoriali.

Art. 18
(Elezioni suppletive)

1. Qualora per astensione totale degli Elettori o per qualsiasi altra causa non si sono potute svolgere regolari elezioni, il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio di amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni liberi dalla data in cui è stato informato di tale circostanza, indice nuove elezioni nelle Circoscrizioni in cui non si sono svolte le elezioni.
2. Il Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione definitiva degli eletti di cui all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento, indice la prima adunanza del Comitato dei delegati, il cui avviso di convocazione viene inviato almeno 30 (trenta) giorni liberi prima della data della riunione.
3. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione ravvisa irregolarità nella elezione di un candidato, ne revoca la nomina. Il delegato revocato viene sostituito con le modalità previste nel caso di mancanza di un delegato nel corso del mandato.

TITOLO II

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19
(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature sono presentate a mezzo PEC, mediante il deposito di una lista da inviarsi entro il termine previsto dal comma 9 del presente articolo, composta nel rispetto delle parità di genere, da parte del delegato presentatore (in seguito anche "Delegato Presentatore").

2. Ciascuna lista può contenere la candidatura di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
3. La lista deve riportare le generalità di ciascun candidato e deve essere sottoscritta da ciascun candidato per accettazione della candidatura.
4. La lista deve essere sottoscritta dal Delegato Presentatore e da:
 - a) almeno 25 (venticinque) delegati sostenitori (in seguito anche “Delegati Sostenitori” o, singolarmente, “Delegato Sostenitore”) se la lista contiene più di un candidato;
 - b) almeno 10 (dieci) Delegati Sostenitori se la lista contiene un solo candidato.
5. Alla lista devono essere allegati:
 - a) il programma elettorale;
 - b) la dichiarazione di responsabilità, rilasciata da ciascun candidato in conformità alla normativa vigente, di assenza delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto;
 - c) la dichiarazione di responsabilità del Delegato Presentatore che il candidato e i Delegati Sostenitori hanno firmato la lista in sua presenza;
 - d) la dichiarazione di responsabilità che il candidato non ha contenzioso in atto con l’Associazione ovvero l’indicazione di quali contenziosi ha in atto con l’Associazione.
6. Il Presentatore può essere anche Delegato Sostenitore della stessa lista.
7. La lista che presenta un candidato, Delegato Presentatore o Delegato Sostenitore che risulta candidato, Delegato Presentatore o Delegato Sostenitore in una lista già presentata non è valida. A tal fine si considera il progressivo di presentazione di cui al successivo comma 10 del presente articolo.
8. Il candidato non può essere Delegato Presentatore o Delegato Sostenitore della propria lista. Se il candidato ha sottoscritto la propria lista come Delegato Sostenitore, la firma non è valida.
9. Le liste devono essere presentate a mezzo PEC da inviarsi al Seggio Elettorale (SE) almeno 5 (cinque) giorni liberi prima delle elezioni, entro le ore 18:00.
10. Il Responsabile del Seggio Elettorale accerta la regolarità della lista e assegna un numero progressivo alla lista, in base all’ordine cronologico di presentazione.

Art. 20 (Composizione del Seggio)

1. Entro i quindici giorni liberi antecedenti la convocazione del Comitato dei delegati, il Consiglio D’Amministrazione dell’Associazione nomina i cinque componenti del Seggio Elettorale (SE) costituito da:
 - un notaio, Responsabile del SE;
 - numero quattro iscritti all’Associazione non candidati;
 - numero quattro supplenti iscritti all’Associazione non candidati.
2. Contemporaneamente alla nomina dei componenti il SE, il Consiglio D’Amministrazione dell’Associazione nomina un supplente del Notaio Responsabile del SE.
3. Il Responsabile del seggio nomina tra i componenti il segretario del Seggio, (in seguito anche “Segretario del Seggio”).

4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di necessità e urgenza, per impedimento di uno o più componenti nominati dal Consiglio D'Amministrazione dell'Associazione, il Responsabile del Seggio può sostituire il Segretario e gli altri membri del SE da nominarsi tra i soggetti rivestenti le funzioni indicate al comma 1.

Art. 21 (Votazione)

1. Le elezioni si svolgono in formato elettronico a voto segreto.
2. L'avviso di convocazione del Comitato dei delegati, che sarà spedito a mezzo PEC o lettera raccomandata prioritaria a ciascun delegato, con l'indicazione dell'ordine del giorno del comitato recante tra i punti l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, conterrà l'indicazione della data del periodo elettorale e dei relativi orari, unitamente alle indicazioni utili per lo svolgimento delle elezioni degli organi dell'associazione, ivi incluse le credenziali di accesso alle procedure di voto. Il Delegato è tenuto all'inserimento o all'aggiornamento del proprio indirizzo PEC e di un numero di cellulare.
Con la comunicazione della convocazione del comitato dei delegati l'associazione invia:
a) la circolare illustrativa delle norme per il voto in via telematica e delle procedure per l'elezione degli Organi dell'Associazione;
b) le modalità per la richiesta di rilascio delle nuove credenziali per l'accesso all'area riservata del sito www.cassaragionieri.it, ove quelle in possesso del delegato siano state smarrite o deteriorate.
3. Nell'area web ad accesso riservato è presente la scheda elettorale con le liste dei candidati contenente i cognomi e i nomi dei candidati di ciascuna lista.
4. Il voto viene espresso accedendo alla piattaforma software riservata dal produttore del programma scelto, inserendo il PIN appositamente generato in applicazione delle procedure informatiche di tutela e garanzia illustrate nella circolare di cui all'art. 21 comma 2 lettera a), che sarà inviato riservatamente sul numero di cellulare comunicato ai sensi dell'art. 21, comma 2. Nell'Area web è presente la scheda elettorale, con le liste e i nomi e cognomi dei Candidati.

Art. 22 (Modalità di voto)

1. Il Responsabile del seggio assicura l'espressione del voto in condizioni di piena libertà e riservatezza. Il voto si esprime in formato elettronico, da qualsiasi postazione informatica connessa alla rete internet, all'interno o meno del territorio della Repubblica Italiana.
2. Il delegato che, durante il periodo elettorale, dichiara di non essere in grado di autenticarsi al portale www.cassaragionieri.it (area riservata), può chiedere, esclusivamente tramite la funzione di rilascio nuova password presente nella pagina web di accesso all'area riservata, il rilascio della nuova credenziale che sarà inviata sulla PEC comunicata all'Associazione, o a mezzo raccomandata, contenente il collegamento ipertestuale per il rilascio della nuova credenziale di accesso, nei cinque giorni antecedenti la data della convocazione del comitato, previa verifica dell'eventuale utilizzo e annullamento delle precedenti.
3. Il voto è esercitabile individualmente da qualsiasi postazione informatica connessa alla rete internet nell'intera finestra temporale di voto stabilita dalla convocazione del comitato dei delegati. Le postazioni informatiche allestite presso il seggio elettorale, sono disponibili nella stessa finestra temporale.

4. Il voto viene espresso accedendo alla propria area riservata e successivamente accedendo all'Area Elezioni inserendo il PIN appositamente generato in applicazione delle procedure informatiche di tutela e garanzia illustrate nella circolare di cui all'art. 21 comma 2 lettera a), trasmesso al delegato ai sensi dell'art. 21, comma 4. Nell'Area Elezioni sono presenti le schede elettorali, con le liste e i nomi e cognomi dei Candidati. Il delegato può esprimere il voto elettronico, selezionando la lista per la quale intende esprimere il voto, ovvero selezionando i candidati singolarmente, ma in numero non superiore ai componenti da eleggere. Il voto espresso per la lista comporta l'attribuzione del voto a tutti i candidati della lista votata.

Art. 23
(Scrutinio dei voti)

1. Responsabile del Seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente, pubblicamente alle operazioni di scrutinio dei voti insieme ai componenti del Seggio elettorale.
2. Ultimato lo scrutinio, il Responsabile del SE, predispone il verbale di tutte le operazioni, dal momento della costituzione del Seggio Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio. Il verbale viene redatto in doppio originale, sottoscritto in ogni foglio insieme a tutti i membri del SE.
3. Il verbale deve riportare:
 - a) data ed orario di inizio e fine delle votazioni;
 - b) elenco degli aventi diritto al voto;
 - c) elenco dei votanti;
 - d) il numero dei votanti;
 - e) il numero dei voti validi;
 - f) l'affluenza sul totale degli aventi diritto;
 - g) i risultati delle preferenze espresse per liste e per candidati.
4. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato iscritto all'Associazione per primo e, a parità di anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
5. Il verbale deve essere firmato dal Presidente del Seggio, o responsabile del seggio, dal Segretario del Seggio e da tutti i componenti del Seggio elettorale.

TITOLO III
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 24
(Rinvio)

1. Per l'elezione dei componenti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni previste dal Titolo II del presente regolamento per l'elezione del Consiglio di amministrazione, con le seguenti variazioni:
 - a) il programma elettorale di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), del presente regolamento, è sostituito dal curriculum di ciascun candidato;
 - b) oltre ai documenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del presente regolamento, alla lista deve essere allegata la dichiarazione di responsabilità di ciascun candidato di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti in società o in enti pubblici per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.